

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3897

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, PIRO, BREA, BARBALACE, ROMANO,  
DELL'UNTO, SACCONI, SPINI**

*Presentata il 4 luglio 1986*

**Riduzione dell'aliquota IVA sulle cessioni di beni  
che rappresentano manufatti di scultura o di pittura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amore per le arti, segnatamente per la pittura e la scultura, così spiccato nei sentimenti e nella cultura dei nostri concittadini, sta suscitando un più forte interesse non soltanto per i musei e le mostre, allo scopo di osservare i reperti dell'antichità di cui è ricca l'Italia, ma anche per le numerose gallerie d'arte che rappresentano nella nostra epoca un centro d'attrazione e di esposizione rispettivamente per coloro che sono desiderosi di seguire l'evoluzione dell'arte contemporanea e per quelli che dotati del tocco dell'artista producono opere pittoree e scultoree di rilievo e di gradimento per la vasta platea degli imprenditori.

Un recente rilevamento effettuato dal centro informativo tasse del Ministero

delle finanze ha indicato in 5.000 miliardi il volume d'affari dichiarato per l'anno 1984 e realizzato dalla compravendita delle opere prodotte dagli artisti contemporanei ed esposte prevalentemente nelle gallerie d'arte che hanno, appunto rappresentato il centro di esposizione e di intermediazione per la vendita delle opere medesime.

Una così elevata mole di attività che, però, può ben dirsi ancora di dimensioni ridotte rispetto a quella reale, richiede ai fini fiscali iniziative adeguate che spingano gli operatori del settore a svolgere la loro attività con più trasparenza, allo scopo di far corrispondere il prezzo riportato in fattura a quello effettivamente pattuito tra le parti che, poi, in definitiva rappresenta l'effettivo valore dell'opera.

Nelle gallerie d'arte l'attività dell'operatore gallerista è oggi compensata con una percentuale di mediazione o di servizio, per l'affare trattato, pari a circa il 10 per cento dell'importo realizzato dalla vendita del manufatto dell'artista. Su tale corrispettivo l'operatore subisce una ritenuta ai fini IVA del 18 per cento essendo, appunto, la sua attività considerata una prestazione di servizio per la vendita di opere d'arte.

È, però, diffuso tra gli operatori del settore il comportamento antiggiuridico di eludere l'assolvimento del pagamento della imposta sul valore aggiunto attraverso l'iniziativa di realizzare tra artista e compratore una vendita diretta di cui egli, per tacito mandato, diviene il reale intermediatore anche se anonimo e nell'ombra. Tale fenomeno sarebbe all'origine della esiguità del volume d'affari dichiarato dagli operatori del settore e rilevato dal centro informativo tasse, rispetto alla presunta mole di produzione artistica, contrattata realmente in quello che ben può definirsi, onorevoli colleghi, l'immenso mercato sommerso dell'arte contemporanea che sottrae ingenti risorse all'erario.

Tra l'altro a favorire tale comportamento è anche la perseverante cecità del nostro legislatore che ai fini del trattamento fiscale esclude l'attività artistica dallo scibile delle attività dell'ingegno e della cultura di guisa che un quadro d'autore od un un reperto scultoreo, pur producendo ai fini culturali gli stessi effetti della lettura d'un libro di narrativa e di saggistica, non gode di quelle agevo-

lazioni particolari riservate al settore della produzione e del commercio dei libri, creando quindi evidenti disparità di trattamento tributario nelle diverse componenti dell'universo culturale che invece va visto ed affrontato nella sua inscindibile globalità.

La presente proposta di legge tende appunto a dare trasparenza alle operazioni di pubblicità e di vendita dei prodotti dell'arte contemporanea eseguite dai titolari espositori di mostre e gallerie incentivandoli a trasformarsi in veri titolari d'impresa in cui il prodotto dell'ingegno dell'artista contemporaneo viene direttamente trattato e venduto eliminando così l'attività d'intermediazione.

Eliminata l'attività di mediazione e conseguentemente eliminato il versamento del 18 per cento di IVA sull'importo realizzato a tale titolo dall'operatore, questi sarà, invece, tenuto al rilascio della fattura all'acquirente dell'opera venduta, applicando sul prezzo pattuito l'IVA del 2 per cento, cioè estendendo, ai fini dell'IVA, alla vendita dei manufatti artistici su qualsiasi supporto eseguiti lo stesso trattamento fiscale riservato alla cessione dei libri.

Ciò comporterà sicuramente una drastica forte contrazione dell'area sommersa del commercio delle opere d'arte, responsabilizzerà maggiormente non soltanto i titolari delle mostre e delle gallerie ma gli stessi artisti e creerà tutte le condizioni perché dalla trasparenza delle operazioni di compravendita e dal mercato delle opere d'arte derivino conseguentemente maggiori entrate per il fisco.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le cessioni, sotto qualunque forma avvengano, di beni che rappresentano manufatti di scultura o di pittura, su qualsiasi supporto eseguiti, sono soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 2 per cento.

2. Il numero 18) della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* 5 marzo 1985, n. 55, è sostituito dal seguente:

« 18) periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; manufatti di scultura o di pittura, su qualsiasi supporto eseguiti, ritenuti opere d'arte, i cui autori sono viventi e sino al cinquantesimo anno dalla loro scomparsa ».